

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 7 agosto 2002

Tra

SOGIN S.p.A. (d'ora in avanti Sogin), rappresentata da: Dian, Colutto, De Luca.

e

- FNLE-CGIL, rappresentata da: Berni, Nardone, Fontanelli, Venanzetti
- FLAEI-CISL, rappresentata da: Carosi, Arca, De Masi, Rigobon, Solari
- UILCEM-UILSP, rappresentata da: Briano, Zaza

Le Parti, così come previsto dall'art. 54 del CCNL 24 luglio 2001, hanno proceduto all'esame dei singoli istituti contrattuali richiamati dal suddetto Contratto convenendo sulla sintesi di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente Verbale.

Per quanto riguarda l'interpretazione del 2° comma dell'art. 54 del CCNL 24 luglio 2001, le Parti si danno atto che gli accordi vigenti a livello aziendale sono quelli applicati in ambito Sogin al 3 novembre 2000, data dell'assegnazione delle azioni della Società al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Tali accordi comprendono il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti elettrici ENEL e gli accordi di livello nazionale stipulati tra ENEL e le Organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico se applicabili al contesto Sogin; gli accordi locali attuativi di detta contrattazione sottoscritti anteriormente e vigenti alla data del 03.11.2000; nonché gli accordi collettivi nazionali sottoscritti da Sogin anteriormente e successivamente a detta data.

De Luca
Colutto
Dian

Carosi
Arca
De Masi
Rigobon
Solari

Gli accordi citati restano confermati fino a loro eventuale disdetta ad opera delle Parti firmatarie del presente accordo.

Le Parti hanno inoltre specificamente convenuto, a chiarimento e integrazione di quanto definito nel documento allegato al presente verbale di accordo, di confermare, fino ad eventuale disdetta o sostituzione, le disposizioni derivanti dai seguenti contratti/accordi collettivi:

- Art. 31 (Indennità varie), commi 22-25, del CCL ENEL 21.02.1989 e Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 31 maggio 1984 in materia di indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche;
- Art. 40 (Tutela delle condizioni di lavoro) commi A), B) e D) CCL ENEL-OO.SS. 21.02.1989 nei termini specificati nel documento allegato al presente verbale di accordo; Accordo sindacale nazionale 27 luglio 1978 in tema di avvicendamento del personale delle centrali elettronucleari.

Letto, firmato e sottoscritto

Luigi Neri
Edoardo
Montanari

Selva
Ugo
Morello

CCNL 24 luglio 2001 e normativa vigente in ambito Sogin
(Art. 54 CCNL 24 luglio 2001)

Art. 2 – Relazioni Industriali

Vengono confermati i seguenti accordi:

- Protocollo sul sistema di relazioni sindacali 01.04.1996 (allegato al CCL ENEL-OO.SS. del 23.4.1996);
- Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali ENEL-OO.SS. del 24.11.1997.

Art. 4 – Istituti di carattere sindacale

Assemblee dei lavoratori

Sono fatte salve le migliori condizioni previste dall'art. 47, comma 8, CCL ENEL-OO.SS. del 23.4.1996 (numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l'orario lavorativo giornaliero).

Art. 5 – Permessi sindacali

Viene confermato il Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 30.09.1994 (fatta eccezione per il monte ore).

Art. 6 – Rappresentanze sindacali unitarie

Viene confermata la disciplina derivante dai seguenti accordi attuativi in materia di RSU:


- Art. 38 CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996, così come modificato con accordo 01.04.1996;
- Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 28.09.1998 (elezioni RSU);
- Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 20.04.2000 (elezioni RSU);
- Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 05.10.2000 (elezioni RSU).


Art. 10 – Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Viene confermata la disciplina derivante dai seguenti accordi attuativi in materia di RLS:

- Accordo nazionale ENEL-OO.SS. del 1.6.1995 attuativo del D.Lgs. 626/1994 (RLS);





- Accordo nazionale ENEL-OO.SS. del 20.11.1995 in tema di formazione dei RLS;
- Accordo nazionale ENEL-OO.SS. del 28.9.1998 in materia di rinnovo delle cariche dei RLS;
- Accordo nazionale ENEL-OO.SS. del 20.04.2000 in materia di costituzione di Organismi paritetici;
- Accordo nazionale ENEL-OO.SS. del 5.10.2000 (elezioni RLS).

Personale delle centrali nucleotermoelettriche

Viene confermata la normativa relativa alla tutela delle condizioni di lavoro del personale delle centrali elettronucleari derivante all'art. 40 del CCL ENEL-OO.SS. 21.02.1989, comma A) in materia di copertura assicurativa per il rischio derivante da esposizione a radiazioni ionizzanti, avvicendamento dopo 16 anni di servizio, indennità indumenti protettivi, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 230/95 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti e successive modificazioni e integrazioni.

Più in particolare, in materia di avvicendamento, vale la regolamentazione prevista dall'accordo sindacale nazionale 27 luglio 1978 in tema di avvicendamento del personale delle centrali elettronucleari e dell'Accordo sindacale SOGIN-OO.SS. del 30.09.1999.

In materia di permessi giornalieri retribuiti, le Parti riconfermano:

- che ai lavoratori classificati "esposti" ai sensi del D.Lgs. 230/95, in forza delle previsioni dell'art. 40 comma D), del CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di sei giorni all'anno, che si ridurranno a due giorni all'anno per i lavoratori inseriti in turni continui avvicendati;
- che la spettanza di tali permessi è proporzionata alla presenza;
- che vengono confermate le normative applicative derivanti da accordi locali.

Per quanto riguarda il personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, viene confermata la spettanza di 6 giorni di permesso retribuito all'anno, in forza delle previsioni dell'art. 40, comma B, CCL ENEL-OO.SS. 21.02.1989.

Art. 12 - Pari Opportunità

- Protocollo Pari Opportunità CCL ENEL - OO.SS. 26.7.1991

Art. 14 - Contratto di formazione lavoro

Viene confermata la disciplina in atto derivante dai seguenti accordi nazionali:

- Accordo sindacale nazionale ENEL-OO.SS. del 9.6.1995 sulla disciplina applicativa del CFL per il personale diplomato e IPSIA;
- Accordo sindacale nazionale ENEL-OO.SS. del 17.7.1997 sulla disciplina applicativa del CFL per il personale laureato.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Art. 21 – Classificazione del personale

Viene confermata, nei termini previsti dall'art. 21 CCNL del 24 luglio 2001, la disciplina derivante dai seguenti accordi:

- Art. 17 (Classificazione del personale) CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, così come modificato dall'accordo sindacale nazionale 23.07.1992 e dal CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996;
- Art. 19 (Trattamento laureati, diplomati e licenziati) CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, così come modificato dal CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996;
- Art. 24 (Carriera del personale) CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, così come modificato dal CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996;
- Accordo sindacale ENEL-OO.SS. del 23.07.1992 (Accesso alla categoria BSS personale non tecnico, superamento mansioni statiche, accesso alla categoria B2S ...);
- Accordi in sede di Commissione Nazionale di Classificazione.

Vengono confermati inoltre il Documento ENEL "Indicazioni in merito agli strumenti di governo del modello di funzionamento organizzativo per le Direzioni Territoriali nell'ambito delle "Aree Destrutturate" sottoscritto dalle OO.SS. in data 18.02.1998 e ivi richiamati impegni assunti con lo scambio di corrispondenza del 16-18.09.1997 (Documento di lavoro su "Il processo di ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito del nuovo assetto organizzativo" 16.09.1997 e Documento di lavoro su "Aspetti connessi alla valutazione delle professionalità e ai problemi classificatori" 17.09.1997).



Art. 22 – Quadri

Viene confermata la disciplina in atto riguardante gli istituti economico-normativi riferiti ai Quadri (esclusi i livelli di funzione), derivanti dai seguenti accordi:

- Art. 18 (Quadri) CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, così come modificato dal CCL ENEL-OO.SS. del 26.07.1991 (Misure retributive per i Quadri con livello di funzione 32%) e dal CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996 (Copertura posizioni di Quadro);
- Verbale di accordo 30.09.1994 (compenso sostitutivo per i Quadri con livello di funzione 16% e 8%).

Art. 25 – Provvedimenti disciplinari

Viene confermata la disciplina vigente in materia di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al Verbale di accordo 28 luglio 1982 (allegato al CCL ENEL 21.02.1989).



5

Art. 26 – Orario di lavoro

Durata dell'orario di lavoro. Vengono confermati gli accordi locali e le vigenti normative in materia di orario di lavoro (articolazione settimanale dell'orario, flessibilità multiperiodale, flessibilità in entrata/uscita).

Viene confermata la validità degli accordi locali in materia di *Festività del Santo Patrono*.

Per i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2001 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 3, 11^a dichiarazione a verbale, CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 in materia di *testimonianze o audizioni* in procedimenti giudiziari in dipendenza dell'attività lavorativa.

Art. 30 – Diritto allo studio

Viene confermata la disciplina vigente derivante dagli Artt. 20 e 21 del CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989.

Art. 31 – Tutela della maternità

Viene confermata la disciplina vigente derivante dall'art. 10 del CCL ENEL- OO.SS. del 26.07.1991.

Art. 34 – Lavoratori sottoposti a procedimento penale



Vengono confermate le condizioni di miglior favore previste dall'art. 13 CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 e dalla Lettera dell'ENEL alle OO.SS. in materia di "Assistenza legale a lavoratori incorsi in procedimenti penali nell'espletamento delle mansioni ad essi affidate".

Art. 38 – Trattamento turnisti e semiturnisti

Viene confermata, fino al rinnovo della disciplina contrattuale nazionale, la normativa attualmente applicata, con particolare riferimento all'art. 6 CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 così come modificato dai seguenti accordi:

- Verbale di Accordo ENEL - OO.SS. del 07.03.1995, Art. 6-bis Nuova disciplina contrattuale in materia di turno;
- Verbale di Accordo ENEL - OO.SS. del 04.04.1995, Art. 6-ter Nuova disciplina in materia di semiturno;
- Verbale di accordo ENEL - OO.SS. del 08.05.1996, modificativo dei commi 20, 22, 23 e 1^a Dichiarazione a verbale del citato Accordo 07.03.1995.

E' fatta salvo quanto disposto dall'art. 3 (Orario di lavoro), 8^a Dichiarazione a verbale CCL 21.02.1989 (rimborso eventuali maggiori spese).



6

Art. 39 - Reperibilità

Restano confermate le disposizioni derivanti dall'art. 4, commi 12, punti 1) e 2), nonché dall'art. 6, 6^a Dichiarazione a verbale del CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989.

Per quanto riguarda il rimborso spese telefoniche a personale reperibile, le Parti si danno atto che l'assegnazione del telefono cellulare aziendale al dipendente in reperibilità fa cessare il diritto al rimborso del canone telefonico.

Art. 40 - Indennità

E' confermata, permanendone i presupposti, l'indennità "lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione", di cui all'art. 31 (Indennità varie), comma 22, del CCL ENEL OO.SS. del 21.02.1989 e al Verbale di accordo 31 maggio 1984.

E' confermata l'indennità lavori gravosi e l'indennità guida nei termini previsti dal CCNL ENEL - OO.SS. del 24.07.2001

Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 3 (orario di lavoro), commi 8 e 9 e 8^a dichiarazione a verbale CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989, nonché la 6^a dichiarazione a verbale dell'art. 6 del predetto CCL.

Restano confermate le previsioni di cui all'accordo sindacale nazionale ENEL-OO.SS. del 30.09.1984 sulla razionalizzazione di alcuni trattamenti indennitari.

Ai lavoratori in servizio alla data del 24.07.2001 è conservata in cifra *ad personam*, permanendone i presupposti, l'indennità conduzione generatori a vapore di 2^o grado, di cui all'art. 31 (Indennità varie), commi 8, 9 e 10 CCL ENEL-OO.SS. 21.2.1989.



E' confermata l'indennità per i centralinisti telefonici non vedenti di cui all'art. 31, comma 38, CCL ENEL - OO.SS. 21.02.1989.

Art. 42 - Trasferimenti

Viene confermata, fino al 31.12.2002, la disciplina vigente in materia di trasferimenti e traslochi di cui all'art. 14 CCL ENEL-QQ.SS. del 26.07.1991, salvo verifica con le organizzazioni sindacali della insussistenza dell'effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente di cui al comma 10 dell'art. 42 CCNL 24.07.2001.

Art. 43 - Rimborsi spese

Vengono confermate le normative vigenti in materia di rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento di cui all'art. 16, commi 4, 5, 6 e 2^a e 3^a dichiarazione a



7

verbale, nonché art. 31, comma 4 CCL ENEL 21.02.1989. Vengono confermati, in via transitoria, gli accordi vigenti a livello locale.

Per i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2001 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 33, comma 4, CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 e accordi locali in materia di equo indennizzo; tali disposizioni verranno riconosciute anche successivamente a tale data, previa verifica con le OO.SS. regionali sul permanere dei relativi presupposti.

Art. 44 – Vestiario, Energia elettrica

Per i lavoratori in servizio alla data del 30.06.1996 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 33 del CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 in materia di Energia elettrica.

Art. 45 – Mense

Vengono confermate le disposizioni di cui all'art. 50 CCL ENEL-OO.SS. del 21.02.1989 e accordi locali attuativi.

Art. 46 – Premio di risultato

Vengono confermati - fino alla definizione in sede di contrattazione aziendale quadriennale delle modalità di attuazione in ambito SOGIN dell'art. 46 CCNL 24.07.2001 - gli accordi in vigore in ambito ENEL alla data del trasferimento delle azioni SOGIN da ENEL al Ministero del Tesoro (03.11.2000):



- Art. 28 (Produttività) CCL ENEL-OO.SS. 21.02.1989 così come modificato dal Verbale di accordo ENEL-OO.SS. del 18 dicembre 1996, nonché dal CCL ENEL-OO.SS. 26.07.1991 e dall'accordo sindacale nazionale ENEL-OO.SS. 4 ottobre 2000.

Art. 47 – Preavviso – Trattamento sostitutivo

Nei confronti dei lavoratori in forza alla data del 24.07.2001 trovano applicazione le disposizioni relative alle mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 del CCL ENEL - OO.SS. del 21.02.1989 (così come modificato dalla L. 23.12.1994 n. 724 e dalla L. 08.08.1995 n. 335) nella misura spettante nel mese di sottoscrizione del CCNL.

Art. 48 – Trattamento di fine rapporto (TFR)

Nei confronti del personale in forza alla data del 24.07.2001 trovano applicazione le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 44 del CCL ENEL OO.SS. del 21.02.1989, così come modificato da accordi e contratti collettivi successivi in particolare ai fini della identificazione delle corrisposizioni contrattuali utili per il calcolo del TFR (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accordo ENEL - OO.SS. del 07.03.1995 in materia di trattamento personale turnista).



8

Vengono confermate le disposizioni in materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui al Verbale di accordo ENEL - OO.SS. del 21.02.1989, con le modifiche apportate in sede di rinnovo del CCL ENEL - OO.SS. del 26.07.1991 e con accordo ENEL - OO.SS. del 01.04.1996.

Art. 49 - Previdenza complementare

Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa

Art. 51 - Attività ricreative, culturali e sportive



Viene confermata l'applicazione in favore dei dipendenti SOGIN delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento agli accordi istitutivi e attuativi, agli statuti e regolamenti di ARCA, FISDE e FOPEN.

ARCA

- Art. 37 (Attività ricreative, culturali e sportive) CCL ENEL-OO.SS. del 23.04.1996;
- Accordi ENEL-OO.SS. 12.07.1989 (Regolamenti di attuazione delle attività dell'ARCA);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 12.11.1998 (modificativo regolamenti di attuazione attività ARCA);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 3.12.1998 (modifica regolamento ARCA concessione prestiti per acquisizione alloggio e gravi necessità familiari);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 08.12.1998 (tasso di interesse prestiti ARCA);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 31.05.2001 (importi massimi prestiti ARCA);
- Statuto e regolamento elettorale ARCA nel testo vigente.

FOPEN

- Accordo ENEL-OO.SS 9.4.1998 Previdenza complementare (Fondo Pensione)
- Accordo ENEL-OO.SS. del 3.12.1998 istitutivo del FOPEN;
- Accordo ENEL-OO.SS 19.5.1999 Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese associate nell'assemblea dei delegati del Fondo (FOPEN), così come modificato dall'accordo ENEL-OO.SS 11.8.1999 (presentazione delle liste);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 13.12.1999 (adesione al FOPEN delle Società del Gruppo ENEL tra cui SOGIN);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 12.10.2000 (contribuzione per il finanziamento del FOPEN);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 01.12.2000 (soluzioni applicabili nei confronti di lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto a pensione per quanto attiene ARCA, FISDE e riduzione energia elettrica);
- Accordo SOGIN-OO.SS. del 01.12.2000 (conservazione associazione SOGIN al FOPEN);
- Accordo SOGIN-OO.SS. del 19.11.2001 (contributo aggiuntivo pari allo 0,50% a carico delle aziende aderenti al FOPEN);
- Accordo SOGIN-OO.SS. del 19.11.2001 (contribuzione volontaria dei lavoratori al FOPEN).



9

FISDE

- Accordo ENEL-OO.SS. del 23.5.1996, Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei sindaci del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti dell'ENEL (FISDE);
- Accordo ENEL-OO.SS. del 4.03.1997 istitutivo del FISDE, Statuto FISDE (così come modificato con accordo sindacale ENEL-OO.SS. 9.06.1998 e 11.12.2001) e Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori.

Art. 52 - Assicurazioni

Vengono confermate le previsioni in materia di assicurazioni di cui all'art. 30 del CCL ENEL 2102.1989.

**_*_*_*_*_

Assegno di nuzialità

Vengono confermate le previsioni di cui all'art. 29 (Assegno di nuzialità) CCL ENEL 21.02.1989.

Azioni sociali

Restano confermati i trattamenti di miglior favore previsti dal Protocollo sulle azioni sociali ENEL - OO.SS. circa gli effetti economici dell'aspettativa e del congedo nella disciplina prevista nell'accordo 01.04.1996 (CCL ENEL 23.04.1996).

Cessione del personale

Restano confermate le previsioni di cui all'Accordo nazionale ENEL, SOGIN - OO.SS. 28.9.1999, Cessione del personale ENEL SGN a SOGIN Spa a seguito del trasferimento di ramo d'azienda.

Controversie individuali

Si conferma l'applicabilità della "Procedura esame vertenze individuali" di cui all'accordo 01.04.1996 (CCL ENEL 23.04.1996).

Esercizio del diritto di sciopero

Si conferma l'applicazione delle disposizioni derivanti dal Verbale di accordo nazionale 12 novembre 1991, con riferimento al trattamento dei dipendenti che non possono allontanarsi dal posto di lavoro (turnisti e reperibili) in forza dell'art. 48 (Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230.

*Giuseppe
Adamo*
HL

Severino
[Signature]